



STUDIO ASSOCIATO ALTARE

CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA

Ai Gentili Clienti

23 marzo 2021, Sesto San Giovanni

SOCI

Dott. Daniele Altare

Rag. Edoardo Altare

COLLABORATORI

Dott. Rocco Pindilli

Oggetto: DL n. 41 del 22 marzo 2021 “Decreto Sostegni”

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 41/2021, cd “Decreto Sostegni”, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 19 marzo e in vigore dal 23 marzo, il quale prevede nuove disposizioni rivolte al contenimento degli effetti economici a favore di imprese e professionisti italiani a seguito della diffusione epidemica del COVID-19 nel territorio nazionale.

Con la presente informativa verranno riassunti i principali interventi sia in relazione agli aiuti ad imprese e professionisti, sia in relazione agli interventi di natura fiscale.

Il Contributo a Fondo Perduto

Soggetti beneficiari

L'intervento più importante riguarda sicuramente il tanto atteso Contributo a Fondo Perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

A differenza dei contributi erogati durante lo scorso anno, i soggetti beneficiari sono **tutti i titolari di partita iva attiva alla data di approvazione del decreto**, e pertanto vengono riconosciuti **anche ai professionisti iscritti agli Ordini**, eliminando ogni riferimento ai **codici ATECO**.

Sono invece espressamente esclusi:

- i soggetti la cui attività risulti cessata entro il 23 marzo;
- i soggetti che hanno attivato la partita iva dopo l'entrata in vigore del decreto (23 marzo);



- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione ex art. 162-bis del Tuir

Criteri di accesso e di calcolo

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 **sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

L'indennizzo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all'attivazione), così determinata:

- **60%** se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro;
- **50%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro, ma non superiori a 400.000 euro;
- **40%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro, ma non superiori a 1 milione di euro;
- **30%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- **20%** se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.

È comunque riconosciuto **l'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.** L'importo massimo è pari a 150.000 euro.

Esempio pratico di calcolo

Ipotizziamo il caso di un **libero professionista** che nel 2019 ha registrato un fatturato pari a 70.000 euro, ridotto nel 2020 a 18.000 euro. La media mensile di fatturato dell'anno 2019 è pari a 5.833,33 euro (70.000/12), mentre la media mensile di fatturato dell'anno 2020 è pari a 1.500 euro (18.000/12).

La contrazione tra i due anni è quindi pari a 4.333,33 euro e supera la riduzione del fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019.

Applicando la percentuale di riferimento (in questo caso il 60% con ipotesi di ricavi inferiori a 100.000 euro) alla contrazione media mensile del fatturato l'indennizzo risulta pari a 2.600 euro (4.333,33 x 60%).



Richiesta e utilizzo

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita **istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni** dalla data di avvio dell'apposita procedura telematica.

Per la prima volta si potrà scegliere se ottenere il contributo tramite **l'erogazione diretta** (come avvenuto nelle precedenti versioni) con bonifico bancario o, in alternativa, tramite la trasformazione del sostegno in **credito d'imposta** utilizzandolo in compensazione nel modello F24.

Nel testo del decreto Sostegni viene precisato che la scelta della modalità di erogazione è, da parte del contribuente, una volta effettuata **irrevocabile**.

Le modalità di effettuazione della richiesta, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione.

Altri interventi di natura fiscale

Proroga delle attività di riscossione

Viene **esteso al 30 aprile il periodo di sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento**, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2021.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31 luglio 2021.

Le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021.

Sono riconosciuti i c.d. "5 giorni di tolleranza".

Annullamento dei carichi

Sono automaticamente **annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2010**



(anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito nel 2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

La stessa misura è estesa **anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto indicante le modalità di accesso, ma fino alla data dell'annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Definizione avvisi bonari non spediti

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di **avvisi bonari da liquidazioni automatiche** non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31 dicembre 2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.

Potranno accedere all'agevolazione coloro che hanno registrato una **riduzione del volume d'affari superiore al 30%** (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).

Sarà direttamente l'Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.

Riduzione del Canone RAI

Per l'anno 2021, per le **strutture ricettive** nonché di **somministrazione e consumo di bevande** in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di **abbonamento è ridotto del 30%**. È riconosciuto un credito d'imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti